



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

L'equo compenso delle prestazioni professionali

(Circolare n. 12 del 24 maggio 2023)

Indice

1. Premessa	3
2. Ambito di applicazione	3
3. Definizione di compenso equo	5
4. Nullità	7
5. Strumenti a tutela del professionista	9
6. Prescrizione	11
7. Sanzioni disciplinari	13
8. Osservatorio nazionale sull'equo compenso	13

1. Premessa

Sulla G.U. 5.5.2023 n. 104 è stata pubblicata la L. 21.4.2023 n. 49, che si prefigge lo scopo di tutelare i professionisti nell'ambito dei rapporti d'opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di "*contraenti deboli*", imponendo alle controparti contrattuali cui si applica la nuova disciplina di corrispondere un compenso "*equo*" con riferimento alla prestazione resa e impedendo l'imposizione di clausole troppo restrittive e vincolanti, che sbilancino il contratto a favore del "*contraente forte*".

Le violazioni delle nuove norme sono sanzionate con la nullità delle relative pattuizioni; sono, inoltre, previsti meccanismi di tutela per i professionisti e un regime di prescrizione *ad hoc* con riferimento, da un lato, al termine per ottenere il pagamento del compenso e, dall'altro lato, a quello per far valere la responsabilità professionale.

Entrata in vigore e abrogazioni

La L. 49/2023 è entrata in vigore il 20.5.2023 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.).

La nuova normativa, però, si applica solo con riferimento ai rapporti d'opera professionale instaurati dalla suddetta data. L'art. 11 precisa, infatti, che essa non si applica alle "*convenzioni in corso*", ossia a quelle sottoscritte prima della sua entrata in vigore.

Considerato che la nuova normativa disciplina integralmente la materia dell'equo compenso, a partire dalla sua entrata in vigore l'art. 12 della L. 49/2023 abroga le disposizioni che lo regolamentavano in precedenza, ossia:

- l'art. 13-*bis* della L. 31.12.2012 n. 247, relativo all'equo compenso per le prestazioni professionali rese dagli avvocati;
- l'art. 19-*quaterdecies* del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), che al co. 2 aveva esteso le disposizioni in materia di equo compenso, in quanto compatibili, anche alle prestazioni d'opera intellettuale rese da professionisti diversi dagli avvocati.

Ai sensi dell'art. 12, inoltre, è abrogato, a partire dalla medesima data, l'art. 2 co. 1 lett. a) del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), che aveva a sua volta abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime oppure il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

2. Ambito di applicazione

La L. 49/2023 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni sull'equo compenso:

- sotto il profilo oggettivo, cioè con riferimento ai rapporti interessati dalla nuova normativa;
- sotto il profilo soggettivo, ossia con riferimento alle parti di tali rapporti.

2.1. Profilo oggettivo

Ai sensi dell'art. 2, la legge sull'equo compenso si applica *"ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile"*.

In linea generale, dunque, le nuove disposizioni riguardano tutte prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dal Libro V del codice civile, al Capo II del Titolo III.

Quanto alle modalità con cui tali rapporti d'opera professionale possono essere formalizzati, invece, l'art. 2 co. 1 si riferisce a *"convenzioni"*, precisando però, al successivo co. 2, che la legge sull'equo compenso si applica ad *"ogni tipo di accordo"*, sia esso preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista e le cui clausole siano utilizzate dagli specifici soggetti elencati al co. 1.

Peraltro, l'art. 3, che sancisce la nullità delle clausole formulate in violazione delle norme sull'equo compenso, prevede al co. 5 che, per far valere tale nullità, possano essere oggetto di impugnazione:

- la convenzione;
- il contratto;
- l'esito di una gara;
- l'affidamento;
- la predisposizione di un elenco di fiduciari;
- o comunque *"qualsiasi accordo"* che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del co. 1.

Considerato il tenore generale (*"qualsiasi accordo"*) della formula conclusiva dell'elenco sopra citato, sembra potersi ritenere che non sussistano particolari vincoli di forma per l'applicazione della disciplina in esame, essendo sufficiente che l'oggetto della prestazione possa essere ricondotto alla prestazione d'opera intellettuale.

Sindaci e revisori di società

In considerazione di quanto sopra rilevato con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della L. 49/2023, si può ritenere che le relative disposizioni riguardino anche le prestazioni rese dagli organi di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) e dai revisori legali delle società rientranti nell'ambito di applicazione della legge in questione, ancorché nominati mediante delibere assembleari.

Anche in questo caso, le nuove disposizioni si applicheranno alle nomine intervenute a partire dal 20.5.2023 (data di entrata in vigore della L. 49/2023).

2.2. Profilo soggettivo

Le disposizioni in esame non riguardano tutti i rapporti d'opera professionale, ma solo quelli intercorrenti tra il professionista e gli specifici soggetti, appartenenti a determinate categorie, che il legislatore ha ritenuto assimilabili a *"contraenti forti"*, ossia in grado di condizionare il professionista, inducendolo ad accettare condizioni contrattuali anche svantaggiose e nei confronti dei quali si è ritenuto necessario predisporre apposite tutele.

Quanto alla *"parte professionale"* del rapporto, la nuova disciplina si rivolge a tutti i professionisti, siano

essi iscritti a Ordini o Collegi oppure no.

I rapporti d'opera professionale instaurati tra il professionista e soggetti diversi da quelli espressamente richiamati dalla nuova legge restano regolati, invece, dal generale principio dell'autonomia contrattuale, con la conseguenza che la determinazione dei compensi per l'attività prestata dal professionista sarà rimessa, in tali casi, alla libera pattuizione delle parti.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 49/2023, la normativa sull'equo compenso si applica alle prestazioni d'opera intellettuale rese dal professionista (anche in forma associata o societaria) in favore di:

- imprese bancarie e assicurative;
- società controllate dalle prime o loro mandatarie;
- imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori "o" hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- Pubbliche Amministrazioni e società disciplinate dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al DLgs. 19.8.2016 n. 175.

Restano, invece, espressamente esclusi dall'applicazione delle nuove norme le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione. Questi ultimi dovranno, comunque, garantire la "*pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta*" (art. 2 co. 3, ultimo periodo, della L. 49/2023).

3. Definizione di compenso equo

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L. 49/2023, il compenso del professionista può essere definito "*equo*" in quanto sia:

- proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
- proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
- conforme ai compensi previsti dai parametri fissati con appositi decreti ministeriali.

Ai primi due criteri, di carattere generale, si affianca, dunque, un criterio numerico, costituito dai valori indicati nei parametri di cui all'art. 1 della L. 49/2023.

La norma citata fornisce tre diverse indicazioni e, in particolare, prevede che i compensi di riferimento debbano essere previsti:

- per gli avvocati, dal decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art. 13 co. 6 della L. 31.12.2012 n. 247;
- per i professionisti iscritti a Ordini o Collegi, da decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 9 del DL 24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27);
- per i professionisti non iscritti a Ordini o Collegi (ossia i professionisti di cui all'art. 1 co. 2 della L. 14.1.2013 n. 4), da un decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della L. 49/2023, ossia entro il 19.7.2023.

La nuova normativa prevede che tutti i suddetti parametri debbano essere aggiornati con cadenza

biennale.

Per quanto riguarda i compensi di avvocati e professionisti ordinistici, invece, tale indicazione si ricava dall'art. 5 co. 3, ai sensi del quale *"i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali"*.

Quanto ai parametri relativi ai compensi dei professionisti non ordinistici, ciò è espressamente disposto dall'art. 1 lett. c) della L. 49/2023, che prevede altresì, in sede di prima emanazione e dei successivi aggiornamenti, l'audizione delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 co. 7 della L. 4/2013.

Avvocati

La determinazione dei compensi riferiti alle prestazioni professionali rese da avvocati è rimessa, come sopra evidenziato, a un decreto del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 13 co. 6 della L. 247/2012.

Attualmente, i parametri di riferimento sono contenuti nel DM 10.3.2014 n. 55, recentemente modificato dal DM 13.8.2022 n. 147 (modifiche in vigore dal 23.10.2022).

Il citato decreto contiene disposizioni di ordine generale e altre, più specifiche, riferite all'attività giudiziale, civile e penale, e all'attività stragiudiziale. I parametri numerici determinanti il compenso per le singole attività sono invece contenuti nelle tabelle allegate al decreto, integralmente sostituite dal citato DM 147/2022.

L'art. 2 co. 1 del DM 55/2014 riprende, in linea generale, il concetto di proporzionalità del compenso dell'avvocato rispetto all'importanza dell'opera prestata, con la precisazione, al successivo co. 2, che al medesimo spettano altresì:

- il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni;
- una somma per rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso totale per la prestazione.

È inoltre previsto, all'art. 3, il ricorso all'analogia per la determinazione dei compensi relativi a prestazioni non regolate da specifiche disposizioni.

Professionisti iscritti a Ordini o Collegi

I compensi dei professionisti iscritti a Ordini o Collegi devono essere conformi ai parametri previsti da decreti ministeriali adottati ex art. 9 del DL 1/2012 convertito.

Tra i decreti attualmente vigenti si possono ricordare:

- il DM 20.7.2012 n. 140, relativo ai compensi di Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai;
- il DM 21.2.2013 n. 46, relativo ai compensi dei Consulenti del lavoro;
- il DM 19.7.2016 n. 165, relativo ai compensi di medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.

Si tratta di decreti ormai risalenti, che dovranno essere rivisti e aggiornati per riportare i parametri ivi indicati a valori coerenti con le attuali caratteristiche del mercato.

Con particolare riferimento ai parametri relativi all'attività di Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, inoltre, si è osservato come il DM 140/2012 disciplini molte delle funzioni professionali da essi

svolte, ma non tutte, in quanto in esso non sono previste alcune specifiche attività professionali, quali, per esempio, la partecipazione agli organismi di vigilanza *ex* DLgs. 231/2001 in società ed enti e le funzioni di organo di controllo negli enti del Terzo settore, *ex* art. 30 del DLgs. 117/2017.

Con riguardo all'attività di sindaco, nelle società cui si applica la L. 49/2023, la determinazione degli onorari è disciplinata dall'art. 29 del citato DM, che richiama, quanto ai parametri di valore, i dati di cui al riquadro 11 della Tabella C, relativa ai compensi spettanti agli iscritti negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che àncora l'ammontare dei compensi alla "*sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività*", cioè, in sostanza, alla sommatoria del Totale Valore della Produzione e del Totale Attivo di bilancio.

Attualmente, i valori minimi ivi indicati corrispondono a:

- 6.000,00 euro, se la predetta sommatoria non supera 5 milioni di euro;
- 6.000,00 euro più lo 0,009% dell'eccedenza rispetto a 5 milioni di euro, se la predetta sommatoria è compresa tra 5 e 100 milioni di euro;
- 14.550,00 euro più lo 0,006% dell'eccedenza rispetto a 100 milioni di euro, se la predetta sommatoria è compresa tra 100 e 300 milioni di euro;
- 26.550,00 euro più lo 0,005% dell'eccedenza rispetto a 300 milioni di euro, se la predetta sommatoria è compresa tra 300 e 800 milioni di euro;
- 51.550,00 euro più 7.500,00 euro per ogni 100 milioni (o frazione di 100 milioni) di eccedenza rispetto a 800 milioni di euro, nel caso in cui la sommatoria sia superiore a tale ultimo valore.

L'art. 29 del DM 140/2012 prevede, inoltre, che il compenso così determinato possa essere:

- aumentato fino al 100% quando il professionista riveste la carica di sindaco unico, mentre, nei casi di organo collegiale, è incrementato fino al 50% con riguardo al professionista che riveste la carica di presidente del Collegio sindacale;
- ridotto, fino alla metà, nel caso in cui l'incarico riguardi società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o di mero godimento di beni patrimoniali, oppure in stato di liquidazione o in procedura concorsuale.

4. Nullità

Le clausole redatte in violazione delle disposizioni sull'equo compenso sono nulle.

Si tratta di una nullità parziale, che inficia la singola clausola ma non comporta la nullità dell'intero contratto, che rimane, quindi, valido ed efficace per il resto, così come espressamente previsto dall'art. 3 co. 4 della L. 49/2023. Ne consegue che l'accordo di conferimento dell'incarico rimane valido anche quando preveda la corresponsione, per il professionista, di un compenso non equo.

Ciò assume particolare rilevanza nel caso in cui la prestazione professionale oggetto del rapporto riguardi, ad esempio, l'attività di sindaci e revisori di società. Nel caso in cui la delibera di nomina preveda compensi non equi, infatti, sembra lecito ritenere che essa sia nulla solo nella parte che disci-

plina tale aspetto, mantenendo validità ed efficacia per il resto.

La nullità in esame, inoltre, si configura alla stregua di una "nullità di protezione", atteso che essa opera a vantaggio del solo professionista, ed è rilevabile d'ufficio da parte del giudice.

Come evidenziato, ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 49/2023 sono nulle le clausole che non prevedono un compenso:

- equo;
- proporzionato all'opera prestata;
- che tenga conto anche dei costi sostenuti dal professionista.

La norma citata precisa espressamente che sono nulle le pattuizioni di compensi inferiori agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui al precedente § 3.

Le imprese di cui all'art. 2 co. 1 della L. 49/2023 – vale a dire le imprese bancarie e assicurative, le società da esse controllate o loro mandatarie e le imprese che nell'anno antecedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato più di 50 dipendenti o registrato ricavi superiori a 10 milioni di euro – possono comunque concordare con i Consigli nazionali degli Ordini o dei Collegi professionali modelli standard di convenzione, da adottare nei rapporti instaurati con i relativi professionisti.

In tal caso, i compensi ivi previsti si presumono equi fino a prova contraria (art. 6 della L. 49/2023).

Altre ipotesi di nullità

Al di fuori della determinazione dei compensi in violazione dei parametri, la L. 49/2023 individua, all'art. 3 co. 2, altre specifiche ipotesi di nullità con riferimento alle pattuizioni che:

- vietino al professionista di domandare acconti nel corso della prestazione;
- impongano al medesimo professionista l'anticipazione di spese;
- attribuiscono, comunque, al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Sono, inoltre, nulle – anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione – le pattuizioni che:

- riservino al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- impongano al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto di convenzione;
- prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del cliente, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- prevedano che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi

inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

- condizionino la corresponsione del compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale alla sottoscrizione del contratto;
- obblighino il professionista a corrispondere al cliente o a terzi compensi, corrispettivi o rimborsi correlati all'uso di *software*, banche dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Con specifico riferimento alle prestazioni professionali rese da avvocati, infine, è prevista la nullità delle pattuizioni che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, prevedano che all'avvocato sia riconosciuto:

- solo il minore importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto dalla convenzione sia maggiore.

In tali casi, la nullità opererà in modo automatico, ma solo con riferimento alla singola clausola nulla, che non avrà, quindi, effetto nei confronti del professionista. Per il resto, l'accordo resterà valido ed efficace, con la conseguenza che sarà comunque salvaguardato l'incarico conferito al professionista stesso (art. 3 co. 4 della L. 49/2023).

5. Strumenti a tutela del professionista

La L. 49/2023 prevede specifici strumenti a tutela del professionista.

La nullità delle clausole che prevedano un compenso non equo, infatti, può essere fatta valere dal professionista giudizialmente.

È inoltre previsto che gli Ordini e Collegi professionali possano rendere pareri di congruità dei compensi pattuiti aventi valore di titolo esecutivo, salva la possibilità del debitore di opporvisi.

La nullità delle clausole predisposte in violazione della L. 49/2023, infine, può essere fatta valere mediante un'azione di classe proposta dai Consigli nazionali degli Ordini o dalle associazioni maggiormente rappresentative dei professionisti interessati (*ex art. 9 della L. 49/2023*).

5.1. Azione giudiziale

Il professionista può impugnare giudizialmente, per farne valere la nullità e ottenere la rideterminazione del compenso che gli spetta per l'attività professionale svolta, qualunque accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati sulla base dei criteri di cui al precedente § 3 (art. 3 co. 5 della L. 49/2023).

L'impugnazione si propone dinnanzi al Tribunale competente per il luogo in cui il professionista ha la residenza o il domicilio (art. 3 co. 5 della L. 49/2023).

Si tratta di una disposizione finalizzata a favorire il professionista, che può così evitare di instaurare il giudizio dinnanzi ad un Tribunale anche distante dalla sua residenza, sulla base degli ordinari criteri di competenza stabiliti dal codice di rito (legati, per esempio, al luogo in cui il convenuto abbia la propria sede o residenza o al luogo in cui il contratto è stato concluso).

Potrebbero, però, sorgere dubbi nel caso in cui sia impugnata, da parte del sindaco di una società, la pattuizione di un compenso non equo per lo svolgimento di tale attività. Parte della giurisprudenza di merito ritiene, infatti, che la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto i compensi dei sindaci spetti alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale nel cui circondario ha sede la società, autorità che ben potrebbe differire dal Tribunale competente con riferimento al luogo di residenza o domicilio del professionista (cfr. Trib. Roma 28.9.2015 n. 19214).

Se lo ritiene necessario, il Tribunale può richiedere al professionista di acquisire, presso l'Ordine o il Collegio cui è iscritto, un parere sulla congruità del compenso o degli onorari.

Tale parere costituisce elemento di prova con riguardo:

- alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'attività prestata;
- all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare;
- alle condizioni soggettive del cliente;
- ai risultati conseguiti;
- al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

La terminologia utilizzata riprende letteralmente i criteri generali di quantificazione dei compensi degli avvocati, contenuti nel DM 55/2014, che, quindi, paiono assumere rilevanza generale nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto anche la rideterminazione dei compensi di altre categorie professionali; in queste ipotesi, probabilmente, dovranno essere interpretati e adattati al caso concreto.

È altresì consentito al giudice di avvalersi di un Consulente tecnico d'ufficio, laddove tale consulenza sia ritenuta "indispensabile" ai fini del giudizio.

Ove all'esito dell'istruttoria risulti che il compenso originariamente pattuito non sia equo ai sensi della L. 49/2023, il giudice lo ridetermina in conformità ai parametri di cui all'art. 1 (cfr. § 3), tenendo conto dell'opera effettivamente prestata, e condanna il cliente a corrispondere al professionista la differenza tra il compenso "equo" e quello eventualmente già versato al professionista stesso.

L'art. 4 della L. 49/2023 riconosce, infine, al professionista la possibilità di ottenere, oltre alla rideterminazione del compenso in misura equa e alla relativa condanna di pagamento del cliente, anche una ulteriore somma a titolo di indennizzo.

È, infatti, facoltà del giudice, laddove accerti il carattere non equo del compenso pattuito, condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, la cui misura può arrivare fino al doppio della differenza tra il compenso rideterminato in misura "equa" e l'importo eventualmente già versato al professionista.

È fatto espressamente salvo, in ogni caso, il diritto del professionista ad ottenere il risarcimento

dell'eventuale maggior danno.

5.2. Parere di congruità

La L. 49/2023 introduce, a favore del professionista che intenda ottenere il pagamento del proprio compenso, un'alternativa al procedimento per ingiunzione, di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., e al procedimento di cui all'art. 14 del DLgs. 150/2011.

L'art. 7 della L. 49/2023 prevede, infatti, che il professionista possa richiedere all'Ordine o al Collegio cui è iscritto un parere di congruità sul compenso o sull'onorario richiesto che costituisce, a tutti gli effetti, titolo esecutivo, anche con riferimento alle spese sostenute e documentate, a condizione che:

- sia stato rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla L. 241/90;
- il debitore non abbia proposto opposizione dinnanzi all'autorità giudiziaria (*ex art. 281-undecies c.p.c.*) entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

È quindi consentito al professionista di ottenere un titolo esecutivo per il pagamento del proprio compenso anche senza adire l'autorità giudiziaria, con un prevedibile risparmio in termini di tempo e di costi. Come osservato, al debitore è comunque consentito proporre opposizione avverso il titolo esecutivo costituito dal parere di congruità reso dall'Ordine o dal Collegio cui il professionista è iscritto.

Analogamente a quanto avviene allorché il creditore ottenga il rilascio di un decreto ingiuntivo, infatti, il professionista è onerato della notifica al suo debitore del parere di congruità.

A partire dal perfezionamento della notifica decorrerà, per il debitore, il termine di 40 giorni entro il quale egli potrà opporsi al parere di congruità.

Il giudizio di opposizione si svolge, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'art. 14 del DLgs. 150/2011, che richiama il nuovo rito semplificato. La competenza a decidere sul giudizio di opposizione spetta al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'Ordine o il Collegio professionale che ha emesso il parere (art. 7 co. 2 della L. 49/2023).

6. Prescrizione

La L. 49/2023 introduce alcune novità in materia di prescrizione e, precisamente, con riferimento al momento di decorrenza del relativo termine per quanto attiene:

- al diritto del professionista al pagamento del compenso;
- all'esperimento dell'azione di responsabilità professionale nei confronti del professionista.

6.1. Diritto al pagamento del compenso

Ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L. 49/2023, con riferimento al diritto del professionista ad ottenere il pagamento dell'onorario, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa, per qualsiasi causa, il rapporto professionale con uno dei soggetti cui si applicano le disposizioni sull'equo compenso.

Il secondo periodo della norma in esame precisa, inoltre, che, in caso di pluralità di prestazioni rese in forza di un unico incarico, non aventi carattere periodico, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultima prestazione.

È, infine, prevista l'applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di prescrizione, di cui agli artt. 2934 ss. c.c., per tutto quanto non sia previsto dal citato art. 5 della L. 49/2023.

6.2. Responsabilità professionale

L'azione di responsabilità professionale, di natura contrattuale, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Prima dell'entrata in vigore della L. 49/2023, tuttavia, il professionista poteva essere chiamato a rispondere di errori commessi nell'esercizio della sua attività anche oltre 10 anni prima. Ciò, in considerazione dell'interpretazione data all'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

In materia di responsabilità professionale, infatti, la giurisprudenza recente, salvo alcune eccezioni, tende ad escludere che tale momento coincida con quello in cui la prestazione è effettuata. L'ordinanza della Cass. 31.3.2021 n. 8872 ha precisato, con riferimento alla responsabilità del commercialista, che il termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dal momento in cui il danno si è verificato. Tale momento, non solo non coincide con il compimento della prestazione, ma non può neppure coincidere con la notifica del processo verbale di constatazione, che non costituisce ancora un pregiudizio per il cliente. Tale atto, infatti, non manifesta la volontà del Fisco di procedere al recupero fiscale, che si concretizza, invece, con la notifica dell'avviso di accertamento.

Con riguardo alla responsabilità professionale dell'avvocato, la Suprema Corte ha statuito, nell'ordinanza 3.11.2020 n. 24270, che, laddove l'illecito contrattuale consista nell'inadempimento del mandato di difesa in ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire da quel momento decorre la prescrizione del diritto risarcitorio *ex* art. 2935 c.c.

Analogamente, in ordine alla responsabilità professionale del notaio, la giurisprudenza di legittimità ha generalmente escluso che il termine di prescrizione decorra dal momento della stipula dell'atto, facendolo decorrere, invece, dal momento, successivo, in cui il danno si sia prodotto e sia divenuto percepibile da parte del cliente (cfr. Cass. 22.9.2016 n. 18606 e Cass. 3.5.2016 n. 8703).

Poteva quindi accadere che il professionista fosse chiamato a rispondere di un errore commesso ben più di 10 anni prima, atteso che il compimento dell'atto dannoso non sempre causa immediatamente un danno percepibile da parte del cliente.

L'art. 8 della L. 49/2023 prevede ora espressamente che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

La nuova norma appare finalizzata a bilanciare il diritto del cliente – comunque sempre limitatamente alla categoria dei c.d. “*contraenti forti*” – ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dal professionista nell’esercizio dell’attività, con il diritto di quest’ultimo a non permanere nell’incertezza di poter subire un’azione risarcitoria per un periodo indeterminato.

7. Sanzioni disciplinari

La L. 49/2023 prevede sanzioni disciplinari per il professionista che violi le disposizioni in materia di equo compenso. In particolare, l’art. 5 co. 5 demanda agli Ordini e ai Collegi professionali il compito di adottare disposizioni deontologiche finalizzate a sanzionare le violazioni, da parte del professionista:

- dell’obbligo di “*convenire*” o di “*preventivare*” un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al § 3;
- dell’obbligo di avvertire il cliente – nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista – che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, a pena di nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla L. 49/2023.

La norma in esame, tuttavia, non individua la misura delle sanzioni da applicare, la cui determinazione è rimessa, appunto, ai singoli Ordini e Collegi professionali. Essa diverrà quindi operativa solo quando gli Ordini e Collegi professionali avranno provveduto alla modifica e all’integrazione, nei termini sopra indicati, dei rispettivi codici deontologici.

Uno degli aspetti maggiormente criticati della norma in esame è la disparità di trattamento che essa genererebbe tra i professionisti appartenenti alle professioni ordinistiche e quelli che non lo sono e che non possono, quindi, essere assoggettati a sanzioni disciplinari, con possibili effetti distorsivi sul mercato dei servizi professionali, ove spesso operano, in concorrenza tra loro, sia professionisti iscritti agli Ordini, sia non iscritti, oltre che società di servizi e di consulenza.

8. Osservatorio nazionale sull’equo compenso

Da ultimo, la L. 49/2023, all’art. 10, istituisce, presso il Ministero della Giustizia, il nuovo Osservatorio nazionale sull’equo compenso, al quale è attribuito, in linea generale, il compito di vigilare “*sull’osservanza delle disposizioni*” della medesima legge in materia di equo compenso.

Ai sensi dell’art. 10 co. 4, l’Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della Giustizia e dura in carica 3 anni.

Esso è presieduto dal Ministro della Giustizia (o da un suo delegato) e si compone di:

- un rappresentante nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- un rappresentante di ciascuno dei Consigli nazionali degli Ordini professionali;
- cinque rappresentanti delle associazioni di professionisti non ordinistici di cui all’art. 2 co. 7 della L.

4/2013, individuati dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.

L'Osservatorio deve presentare alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.